ALLEGATO n. 18

Statuto e bilancio al 31 dicembre 1932 del Fondo di Previdenza per il personale della Comit.

STATUTO

DEL

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Eretto in Ente Morale con R. Decreto N. 1201, 11 Agosto 1921, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" N. 219 del 16 Settembre 1921.

STATUTO

DEL

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Eretto in Ente Morale con R. Decreto N. 1201, 11 Agosto 1921, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" N. 219 del 16 Settembre 1921.

ART. 1.

Il Fondo di Previdenza istituito in data 1° Gennaio 1905 dalla Banca Commerciale Italiana a favore del proprio Personale col nome di FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, continua con la medesima denominazione e ha una esistenza giuridica autonoma regolata dalle infrascritte norme.

ART. 2.

Lo scopo del Fondo è di assicurare mediante il proprio patrimonio come all'art. 18, accresciuto dai versamenti ordinari e straordinari della Banca Fondatrice e dai contributi del Personale inscritto, il tutto come regolato dagli articoli seguenti, un trattamento di pensione vitalizia a favore dei partecipanti nei casi di inabilità al lavoro per età avanzata o per sopravvenuta infermità, nonchè nel caso che i partecipanti stessi abbiano raggiunto determinati limiti di età e di servizio; di conferire pensioni o sussidi alle vedove ed assegni di educazione agli orfani dei partecipanti; assicurando al Personale contemplato dal D. L. 21 aprile 1919, n. 603, e dal R. D. 29 febbraio 1920, n. 245, un trattamento egualmente favorevole o più favorevole di quello preveduto dalle citate disposizioni legislative.

ART. 3.

La Sede del Fondo di Previdenza è in Milano, presso la Direzione Centrale della Banca. La durata legale dell'Ente è quella stessa della Banca fondatrice, e viene automaticamente prolungata col prolungarsi

della durata di essa legalmente deliberata. In caso di scioglimento e messa in liquidazione della Banca, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente determinerà a maggioranza di due terzi l'uso che dovrà farsi della parte di patrimonio la quale possa eventualmente residuare dopo soddisfatti interamente tutti gli obblighi e carichi assunti.

ART. 4.

Il Consiglio d'Amministrazione del Fondo è composto di cinque membri, due dei quali nominati dalla Direzione Centrale della Banca, e tre eletti dai partecipanti iscritti al Fondo.

ART. 5.

I Sindaci sono in numero di tre: uno di essi è nominato dalla Direzione Centrale della Banca, un altro dal Personale della Banca iscritto al Fondo di Previdenza e in attività di servizio, il terzo dai già iscritti al Fondo i quali godono di un trattamento di quiescenza vitalizio, esclusi quindi coloro i quali fruiscono di assegni temporanei.

ART. 6.

L'elezione dei Consiglieri e del Sindaco la cui nomina spetta al Personale in servizio, iscritto al Fondo, avverrà secondo le norme seguenti:

a) La Direzione Centrale della Banca diramerà a tutte le proprie Filiali del Regno, escluse quindi quelle estere, una circolare fissando il giorno in cui presso le Filiali medesime dovrà avvenire la votazione;

b) Nel giorno designato tutti i partecipanti al Fondo saranno ammessi a votare, mediante scheda segreta, nella quale potranno scrivere tre nomi per la nomina dei Consiglieri, e un nome per la nomina del Sindaco, scelti in ogni caso tra i partecipanti al Fondo, residenti a Milano, che si trovino in attività di servizio e che siano iscritti al Fondo stesso da almeno dieci anni interi.

ART. 7.

Il Sindaco in rappresentanza del Personale pensionato, sarà eletto dai pensionati come al precedente articolo 5, i quali saranno a tal uopo convocati presso le singole Filiali in giorno stabilito dalla Direzione Centrale della Banca e voteranno, con scheda segreta, uno dei nomi dei pensionati residenti a Milano.

ART. 8.

A votazione chiusa sarà fatto lo spoglio delle schede presso ogni Filiale alla presenza di un rappresentante della Direzione, di un Impiegato e di un Commesso, ed il risultato sarà riferito tosto alla Direzione Centrale la quale provvederà perchè, alla presenza di un proprio rappresentante, di un Impiegato e di un Commesso, sia fatto lo spoglio riassuntivo e siano proclamati gli eletti.

ART. 9.

I Consiglieri e i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora durante tale periodo qualcuno dei Consiglieri o dei Sindaci venisse a cessare dalle sue funzioni per qualunque motivo:

— Se trattasi di membro nominato dalla Direzione Centrale, questa provvederà alla surrogazione;

— Se trattasi di membro elettivo, gli sottentrerà colui che nella votazione di nomina ha raccolto i maggiori voti dopo l'ultimo eletto.

In ogni caso il surrogante durerà in carica fino all'epoca in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il surrogato.

ART. 10.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Presidente, o colui che lo sostituisce, convoca il Consiglio d'Amministrazione, indicando il giorno e l'ora della seduta, ogniqualvolta lo stima necessario o a richiesta di due membri del Consiglio.

Di regola l'invito sarà fatto ai singoli Consiglieri e Sindaci per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta, mediante lettera raccomandata oppure consegnata a mano alle persone degli interessati.

Nondimeno l'inosservanza di queste formalità non infirmerà la validità della riunione qualora ad essa siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci.

ART. 11.

Il Consiglio delibera circa l'investimento delle disponibilità del Fondo, provvede alla compilazione del bilancio tecnico, designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, ecc.; e in generale provvede alla gestione generale del Fondo di Previdenza coi poteri più ampî conformemente alla legge ed allo Statuto del Fondo.

ART. 12.

Per la validità delle deliberazioni di Consiglio si richiede la presenza di almeno tre membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; a parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13.

Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ART. 14.

Le mansioni dei Consiglieri e Sindaci non sono retribuite.

ART. 15.

La Banca fondatrice fornirà all'Ente il Personale strettamente necessario al suo funzionamento assumendo a proprio carico il relativo trattamento.

ART. 16.

Le somme spettanti ai partecipanti non possono essere cedute nè alienate nè vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo nè in tutto nè in parte: nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati nè riconosciuti dall'Amministrazione del Fondo,

la quale pagherà assegni e pensioni soltanto ed esclusivamente alle persone dei partecipanti. Avendo tali somme carattere di assegno alimentare s'intendono sottratte ad ogni azione od esecuzione per parte di terzi.

ART. 17.

Come norma, e salva l'eccezione contenuta nell'art. 64, i contributi dei partecipanti, in quanto non concorrano a termini del presente Regolamento a formare il capitale di copertura per la pensione od assegno, possono essere, coi loro frutti, restituiti al partecipante o ai suoi aventi causa nei casi ammessi dal Regolamento stesso; mentre i versamenti della Banca sono acquisiti direttamente ed esclusivamente al Fondo di Previdenza, salvo quanto disposto in questo Regolamento stesso.

ART. 18.

Il patrimonio del Fondo di Previdenza ad esso consegnato dalla Banca in data 1° Luglio 1921 risulta in Lire 42 475 719, 45 come dall'unito conto che fa parte integrale del presente Statuto, al quale è allegato anche un Bilancio tecnico degli oneri attuali e previsti del Fondo medesimo.

ART. 19.

Saranno iscritti come partecipanti al Fondo tutti i componenti il Personale della Banca di qualunque categoria con l'atto stesso della loro nomina, salvo quanto disposto al successivo articolo 20. La Direzione Centrale darà avviso all'Amministrazione del Fondo di ciascuna nuova assunzione di Personale e di ciascuna successiva modificazione di stipendio, ed eseguirà le trattenute sugli stipendi, nei modi e proporzioni che appresso, per conto dell'Amministrazione del Fondo, passando a credito di questa ed a sua disposizione le somme relative nonchè i versamenti ordinari e straordinari fatti dalla Banca.

ART. 20.

Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo:

a) i Direttori Centrali. Se un partecipante viene nominato Direttore Centrale, cessa di appartenere al Fondo e la sua quota gli viene liquidata a termine dell'art. 57;

b) i Funzionari, gli Impiegati e Commessi che vengano assunti per la prima volta in servizio dopo compiuti i 50 anni di

età, o che già si trovino in servizio senza iscrizione al Fondo di Previdenza per essere a suo tempo stati assunti con età superiore agli anni 50;

c) gli operai giornalieri che non siano in pianta stabile.

ART. 21.

Le persone di cui alle lett. *b*) e *c*) dell'articolo precedente saranno assicurate secondo le vigenti norme legislative sulla assicurazione obbligatoria.

ART. 22.

La partecipazione al Fondo, costituendo parte integrale del contratto di locazione d'opera corrente tra la Banca e il suo Personale, è obbligatoria per tutti i suoi dipendenti in conformità alle norme del presente Statuto, e salvo quanto disposto nel precedente art. 20.

ART. 23.

I partecipanti al Fondo di Previdenza sono tenuti al versamento del contributo ordinario, che è ragguagliato al 5 % dello stipendio effettivo. Tale contributo viene trattenuto dalla Banca all'atto del pagamento dello stipendio, per essere accreditato ad un Conto detto *Conto Speciale*, ed è inscritto al nome del rispettivo partecipante.

ART. 24.

Il Personale che all'atto della sua assunzione in servizio ha già superato il trentacinquesimo anno d'età, deve versare, all'atto della sua inscrizione, un contributo addizionale pari al 5 % dello stipendio di ammissione, per tanti anni, quanti sono gli anni interi di età al di sopra dei trentacinque.

Tale contributo è fatto colle stesse modalità indicate nell'art. 23 ed è del pari accreditato al rispettivo *Conto Speciale*.

ART. 25.

La Banca corrisponde al Fondo di Previdenza:

a) in via ordinaria e mensilmente, una somma pari a quella dei contributi ordinari effettivamente versati dai partecipanti e ciò nei limiti di cui agli art. 23 e 26. Tali versamenti della Banca vengono accreditati al Fondo di Previdenza, in altrettanti conti, quanti sono i conti intestati al nome dei singoli partecipanti, inscrivendosi al credito di ciascun conto, chiamato *Conto Generale*, una somma eguale a quella versata dal partecipante al rispettivo *Conto Speciale;*

b) in via supplementare e al termine di ciascun anno, ad un terzo conto, detto *Conto Supplementare*, un ulteriore importo globale ed unico pari alla totalità delle somme accreditate dalla Banca al Fondo durante l'intero anno a titolo di versamento ordinario.

ART. 26.

Se lo stipendio di un partecipante supera la somma di diecimila lire all'anno, o, se non superando tale somma al momento dell'inscrizione, esso arriva ad oltrepassarla successivamente per effetto di aumenti di stipendio, tanto i contributi del partecipante, come i versamenti della Banca, vengono corrisposti limitatamente alla concorrenza di tale ammontare, non mai sull'eccedenza.

L'indennità ordinaria di caro-viveri verrà considerata come stipendio per la parte eventualmente occorrente a formare il minimo di L. 350 mensili, essendo fissato che le basi stipendio dei partecipanti utili agli effetti della pensione debbano essere tra un minimo di L. 4 200 ed un massimo di L. 10 000 annue.

ART. 27.

La corresponsione dei versamenti della Banca, e dei contributi dei partecipanti, cessa non appena il partecipante lascia il servizio della Banca o compie quaranta anni di inscrizione al Fondo di Previdenza.

ART. 28.

I mezzi coi quali il Fondo funziona sono i seguenti:

a) i contributi ordinari dei partecipanti (art. 23);
b) i contributi addizionali dei medesimi (art. 24);
c) i versamenti ordinari della Banca (art. 25 *a*);
d) i versamenti supplementari della stessa (art. 25 *b*);
e) i proventi straordinari derivanti per qualsiasi titolo dalla Banca o da terzi.

ART. 29.

I detti importi vengono assegnati rispettivamente ai Conti seguenti:

1° al *Conto Speciale* inscritto al nome di ciascun partecipante:

a) i contributi di cui al comma *a*) del precedente articolo coi relativi interessi;

b) nei particolari casi previsti, il contributo addizionale di cui al comma *b*) pure con gli interessi;

2° al *Conto Generale* i versamenti di cui al comma *c*) del precedente articolo ed i relativi interessi;

3° al *Conto Supplementare:*

a) i versamenti supplementari della Banca, di cui al comma *d*) dell'articolo precedente;

b) i proventi straordinari che per qualsiasi titolo pervengano dalla Banca o da terzi e di cui al comma *e*) del detto articolo;

c) l'ammontare dei *Conti Generali*, in quanto non viene trasferito al *Conto Pensioni* di cui all'art. 30 e salvo il caso che venga liquidato in tutto o in parte a favore del partecipante o suoi aventi causa;

d) le eccedenze del *Fondo Pensioni* (art. 46);

e) i relativi interessi.

ART. 30.

E' costituito inoltre un quarto conto chiamato *Conto Pensioni* che è alimentato e che funziona a norma del disposto dell'art. 46.

ART. 31.

L'ammontare di qualunque conto del Fondo di Previdenza non può mai essere distratto dai fini determinati dal presente Regolamento ed in particolare gli importi del *Conto Supplementare* e del *Conto Pensioni* non possono mai essere destinati a scopo diverso da quello di assicurare le pensioni e gli assegni, nè possono comunque essere ripartiti.

ART. 32.

Il patrimonio del Fondo di Previdenza può essere investito dal Consiglio d'Amministrazione soltanto ed esclusivamente nei modi seguenti:

a) acquisto di titoli a debito dello Stato Italiano e di Buoni del Tesoro Italiano;

b) acquisto di titoli garantiti dallo Stato;

c) acquisto di cartelle emesse dagli Istituti di Credito Fondiario;

d) depositi fruttiferi presso la Banca Commerciale stessa.

L'impiego di cui alla lettera *d*) non potrà superare il decimo del patrimonio dell'Ente;

e) acquisto di stabili urbani.

L'impiego di cui alla lettera *e*) non potrà superare il quinto del patrimonio dell'Ente.

ART. 33.

Sui conti costituenti il Fondo di Previdenza e che siano presso la Banca, viene corrisposto dalla Banca stessa l'interesse in una misura speciale che viene concordata con la Direzione d'anno in anno. Esso sarà in ogni caso superiore a quello corrisposto ai depositi ordinari e viene capitalizzato alla fine di ogni anno.

ART. 34.

Il partecipante che ha compiuto il sessantesimo anno di età ed è stato inscritto per trent'anni interi al Fondo di Previdenza, può chiedere l'esonero dal servizio ed il collocamento in pensione. A sua volta la Banca può esonerare dal servizio il partecipante, collocandolo in pensione, quando abbia raggiunto tali estremi di servizio e di inscrizione. La pensione è assegnata anche al partecipante inscritto da almeno dieci anni al Fondo di Previdenza qualora sia dalla Banca riconosciuto inabile a continuare nel servizio presso di essa per infermità permanente o per età, se pure non abbia raggiunto gli estremi come al capoverso precedente.

ART. 35.

Se il partecipante muore dopo trascorsi non meno di cinque anni dall'inscrizione al Fondo, lasciando moglie o figli, oppure moglie e figli, si

procede secondo il disposto degli articoli seguenti ad assegnare la pensione alla vedova, e rispettivamente a corrispondere agli orfani gli assegni detti di educazione.

ART. 36.

I termini indicati dagli articoli precedenti non sono interrotti dalla prestazione del servizio militare, per la ferma ordinaria, ma rimangono sospesi durante la prestazione di esso, per dar luogo alla liquidazione del *Conto Generale* a norma dello Statuto, oppure alla ripresa dei contributi e dei versamenti, secondo che il partecipante non venga o venga riammesso al servizio.

ART. 37.

La vedova consegue la pensione soltanto quando il matrimonio sia anteriore di un anno almeno alla data in cui il marito ha cessato dal prestare servizio alla Banca, e sia stato contratto prima che il marito avesse compiuto il cinquantesimo anno di età.

ART. 38.

La moglie che per qualsiasi titolo è divorziata, e quella che è separata per colpa propria, rimanendo vedova, non possono conseguire la pensione.

ART. 39.

Per determinare la misura delle pensioni e degli assegni, si calcolano soltanto gli anni interi e compiuti di servizio presso la Banca.

ART. 40.

Il godimento della pensione cessa quando il partecipante che fosse già pensionato riprende servizio presso la Banca, o quando avendo riacquistata la possibilità di occuparsi, a giudizio dei medici designati dalla Banca, si rifiuta di riassumere, nel tempo fissato, l'impiego già occupato o quell'altro che gli venga assegnato, con uno stipendio uguale all'ultimo stipendio goduto.

ART. 41.

Il godimento della pensione per le vedove cessa col passaggio a seconde nozze. Tale passaggio non pregiudica quegli assegni che fossero stati precedentemente attribuiti ai figli.

ART. 42.

Il godimento degli assegni di educazione cessa allorquando l'orfano che li gode ha compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 43.

La dichiarazione di inabilità al lavoro per infermità permanente o per vecchiaia, e quella della cessazione della inabilità, sono sempre di esclusiva competenza della Banca, la quale le pronuncia sul parere a lei reso da uno o più medici da essa designati.

ART. 44.

Il conto per il servizio delle pensioni previsto all'art. 30 è formato:

a) mediante il trasferimento delle somme inscritte ai *Conti Speciale e Generale* intestate ai singoli partecipanti da effettuarsi all'atto del rispettivo collocamento in pensione;

b) mediante il trasferimento dal *Conto Supplementare* delle somme eventualmente occorrenti per completare il capitale di copertura tecnicamente necessario per il servizio della pensione.

ART. 45.

La revisione tecnica per stabilire il capitale di copertura viene fatta a periodi di cinque anni.

ART. 46.

Gli importi pagati per il servizio delle pensioni e degli assegni vengono portati a debito del *Conto Pensioni*.

Alla chiusura di ogni anno si determina, con le norme tecniche, il capitale di copertura che occorre per far fronte alle pensioni ed agli assegni che sono rimasti in corso al 31 dicembre. Se il capitale occorrente è inferiore a quello che figura nel *Conto Pensioni*, la eccedenza è trasportata da questo conto al *Conto Supplementare*. Se invece è superiore, si fa fronte alla deficienza del *Conto Pensioni* mediante un corrispondente prelevamento dal *Conto Supplementare*.

ART. 47.

La pensione si calcola sulla media dello stipendio del partecipante negli ultimi trentasei mesi di servizio e secondo le norme e i limiti di cui all'art. 26.

La media sopra indicata viene qualificata *stipendio base*.

ART. 48.

La pensione per il partecipante è rappresentata da una rendita che, terminato il 10° anno di partecipazione dell'inscritto al Fondo, ha un valore iniziale pari al 40 % dello stipendio di base; e per ogni intero anno successivo viene aumentato del 2 %, fino al compimento del 40° anno dell'iscrizione, senza che tale rendita possa in nessun caso superare il 100 per 100 dello stipendio di base, nè il massimo di L. 10 000 all'anno.

ART. 49.

La pensione per la vedova del partecipante è rappresentata:

a) se al momento della morte egli era pensionato, da una rendita pari alla metà di quella che il marito effettivamente godeva;

b) se il marito non era ancora pensionato, si calcola una rendita pari al 30 % dello stipendio di base che aveva il marito il giorno della morte, aggiungendo il 2 % per ogni anno intero di partecipazione oltre i primi 5 anni. Della cifra così risultante, viene corrisposta alla vedova la metà.

ART. 50.

Ai figli legittimi del partecipante morto mentre già percepiva una pensione o la cui inscrizione datava, al momento della morte, da non meno di 5 anni interi, spetta un assegno annuo chiamato *Assegno di Educazione*. Tale assegno si calcola in proporzione della pensione che spetta o spetterebbe alla vedova, a norma dell'articolo precedente, e ammonta complessivamente:

a) ad una somma pari ad un quarto della pensione della madre se questa è ancora in vita;

b) ad una somma pari alla metà della pensione medesima se la madre è morta;

c) alla stessa somma di cui alla lettera *b*) nel caso che la madre venga a mancare successivamente alla concessione dell'assegno ovvero sia divorziata per qualsiasi titolo, od infine sia separata dal marito per propria colpa.

ART. 51.

L'assegno nella misura fissata all'articolo precedente è corrisposto soltanto quando vi sono più orfani; se ve n'è uno solo o quando ad uno solo siano ridotti, l'assegno viene commisurato o corrisposto nella ragione di un sesto della pensione materna, se la madre è in vita, e di un terzo nei casi previsti alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 50.

ART. 52.

L'ammontare della pensione o dell'assegno si paga a ciascun avente diritto, o a persona munita regolarmente dei poteri necessari.

Non si procede al pagamento della pensione o dell'assegno se non è provata nei modi legali l'esistenza in vita del pensionato o del beneficiario degli assegni; e per le vedove se non è provata anche la sussistenza dello stato vedovile.

ART. 53.

Le pensioni e gli assegni vengono pagati in rate mensili posticipate. La prima rata di essi si paga l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui siasi verificata la causa per la quale viene liquidata la pensione o l'assegno; l'ultima rata alla fine del mese in cui per qualsiasi motivo la pensione o l'assegno viene a cessare.

ART. 54.

Le imposte e le tasse relative alle pensioni ed agli assegni sono a carico esclusivo degli aventi diritto, anche nel caso che venissero inscritte in confronto della Banca. Questa in tale caso se ne rimborsa mediante trattenuta sulle pensioni e sugli assegni.

ART. 55.

Le pensioni e gli assegni sono pagabili presso la Sede, Succursale od Agenzia della Banca alla quale il partecipante era addetto al momento del collocamento in pensione o della morte, oppure presso quella Sede, Succursale od Agenzia proposta con tre mesi di preavviso dal pensionato o dagli aventi diritto e dalla Banca accettata.

ART. 56.

L'ammontare del *Conto Speciale* inscritto al nome di ciascun partecipante, quando non debba venir trasferito al *Conto Pensioni* a norma dell'art. 44 *a*) o versato alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni come all'art. 64 del presente Regolamento, è liquidato e pagato integralmente al partecipante che per qualunque motivo cessa di appartenere al Personale della Banca. Se la cessazione è causata dalla morte del partecipante, tale pagamento è fatto a chi di ragione.

All'ammontare predetto si aggiunge l'interesse dal 1° gennaio dell'anno in corso fino al giorno della liquidazione.

ART. 57.

Salvo quanto disposto al seguente art. 64 per i partecipanti che avrebbero diritto all'assicurazione obbligatoria secondo la legge, l'ammontare del *Conto Generale* inscritto al nome del partecipante con gli interessi maturati fino al giorno in cui ha luogo la liquidazione, gli viene integralmente pagato nei seguenti casi:

a) se è nominato Direttore Centrale;

b) se cessa per infermità di appartenere al Personale della Banca prima che sia compiuto il decimo anno della sua inscrizione al Fondo;

c) se è licenziato per motivi non disciplinari dopo decorsi non meno di dieci anni di partecipazione;

d) se dopo la prestazione del servizio militare per la ferma ordinaria non è riammesso in servizio della Banca.

ART. 58.

Nel caso previsto dall'art. 57 lett. *c*) l'ammontare del *Conto Generale*, coi relativi interessi, è liquidato e pagato per metà, quando l'inscrizione del partecipante abbia durato almeno cinque anni interi, ma meno di dieci.

Qualora la durata della partecipazione al Fondo non sia stata di cinque anni almeno, nulla viene corrisposto al partecipante sul *Conto Generale*.

L'importo di quei *Conti Generali* che in tutto od in parte non venissero liquidati nel modo suesposto sarà trasferito al *Conto Supplementare* a norma dell'art. 29, lett. *c*).

ART. 59.

Se il partecipante muore prima di aver compiuto cinque anni interi di inscrizione al Fondo di Previdenza lasciando vedova od orfani sotto i diciotto anni, l'ammontare del *Conto Generale* con i relativi interessi viene distribuito fra i medesimi nei modi e termini che a seconda delle circostanze di famiglia, saranno fissati dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo su proposta della Direzione Centrale della Banca, ritenuto che alla vedova, e agli orfani in età minore di anni 15 sarà collettivamente corrisposto (in via di sussidio) almeno un assegno pari a un trimestre dell'ultimo stipendio goduto dal defunto escluso ogni altro provento eventualmente conglobato nello stipendio stesso o aggiunto ad esso e osservato il minimo di cui all'art. 9 del D. L. 21 aprile 1919, n. 603.

Qualora poi il defunto non lasci vedova nè orfani, ma risulti però l'esistenza di altri congiunti conviventi col partecipante e a di lui carico, il Consiglio d'Amministrazione del Fondo potrà fare sul *Conto Generale* quelle assegnazioni che crederà convenienti, sempre su proposta della Direzione Centrale della Banca.

Quei *Conti Generali* che in tutto o in parte non avessero tale destinazione saranno trasferiti al *Conto Supplementare* a norma dell'art. 29, lettera *c*).

ART. 60.

Al verificarsi della liquidazione anticipata del *Conto Speciale* e di quello *Generale*, viene detratta, anche in via di compensazione, dalla somma inscritta al nome del partecipante, ogni ragione di credito che la Banca potesse avere verso di esso.

ART. 61.

Nessuna operazione di credito in genere, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo di Previdenza coi partecipanti ed in ispecie non può venire ad essi fatta anticipazione o sovvenzione di sorta.

ART. 62.

Alla chiusura di ogni anno verrà compilato dal Consiglio di Amministrazione uno stato dimostrante la situazione del Fondo di Previdenza, che dovrà essere riveduto dai Sindaci e presentato alla Direzione Centrale della Banca.

Ad intervalli non maggiori di cinque anni si procederà ad una valutazione tecnica della situazione medesima. Se da tale valutazione risulterà che le attività del Fondo non bastano a costituire il capitale di copertura, si provvederà a ristabilire l'equilibrio mediante congruo aumento dei contributi ordinari del Personale e della Banca.

ART. 63.

Le modificazioni del presente Regolamento, benchè approvate dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo di Previdenza, non avranno effetto, nè potranno essere presentate alla superiore Autorità per l'omologazione, senza l'accordo della Direzione Centrale della Banca alla quale devono essere preventivamente comunicate.

Tale dichiarazione d'assenso dovrà essere allegata alla richiesta del R. Decreto di approvazione delle modificazioni.

ART. 64.

In nessun caso il trattamento fatto al Personale per gli effetti del presente Statuto, può risultare meno favorevole di quello preveduto ai RR. DD. 21 aprile 1919, n. 603 e 29 febbraio 1920, n. 245; e, qualora per qualsiasi motivo, ed anche per eventuale modificazione legislativa di detti Decreti, venisse a risultare meno favorevole, il Fondo di Previdenza resta impegnato sin d'ora a corrispondere obbligatoriamente la differenza, e la Banca fondatrice si impegna così ad aumentare le trattenute sugli stipendi secondo che sarà consentito dalle leggi, come a versare la quota qualunque eventualmente a suo carico.

Ogni qualvolta i dipendenti della Banca trovantisi nelle condizioni contemplate dai Decreti come sopra, per le quali avrebbero diritto all'assicurazione obbligatoria, lascino la Banca per qualunque motivo che non sia la morte o il pensionamento, le somme spettanti all'interessato anzichè essergli direttamente corrisposte saranno versate dall'Amministrazione del Fondo alla Cassa Nazionale di Previdenza come versamento facoltativo, in conformità all'art. 197, comma 7, del Regolamento annesso al D. L. 21 aprile 1919. Nel caso che non spetti all'interessato che il solo versamento del *Conto Speciale*, questo sarà integrato con una somma pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro secondo il citato D. L. 21 aprile 1919, per tutta la durata del prestato servizio, somma che sarà prelevata dal *Conto Generale*.

ART. 65.

In segno di avutane conoscenza e di specifica accettazione, ciascun partecipante apporrà la firma ad una copia del presente Regolamento, oppure dichiarerà con atto separato di averne presa conoscenza e di averne accettate le discipline.

La copia come sopra firmata e le dichiarazioni di accettazione saranno ritirate e trattenute dalla Direzione Centrale.

ALLEGATO A.

BILANCIO TECNICO AL 30 SETTEMBRE 1919

(compilato a cura dei matematici delle «Assicurazioni Generali» di Venezia)

Il Personale della Banca Commerciale Italiana (che al 31 Dicembre 1915 era composto di 2881 Impiegati aventi per il calcolo delle Pensioni uno «stipendio di base» ammontante a L. 7 164 589, 47) era al 30 Settembre 1919 composto di 3077 impiegati aventi uno «stipendio base» di ben L. 16 057 801.

A carico del bilancio stavano:

1°) Per gli Impiegati attivi:

A) Valore attuale delle rendite di invalidità e di vecchiaia:		
a) parte costante delle rendite di invalidità . .	L. 13 059 810 —	
b) parte crescente delle rendite di invalidità . .	» 8 478 860 —	
c) rendite di vecchiaia .	» 16 635 937 —	L. 38 174 607 —
B) Valore attuale delle pensioni vedovili:		
a) parte costante . .	L. 10 069 158 —	
b) » crescente . .	» 6 205 770 —	» 16 274 928 —
C) Valore attuale degli assegni di educazione agli orfani:		
a) parte costante . .	L. 1 836 873 —	
b) » crescente . .	» 965 821 —	» 2 802 694 —
D) Valutazione degli oneri statutari, verso partecipanti che, nel caso di invalidità o morte prematura, non godono per se stessi o non lasciano ai superstiti nessuno dei diritti sub *A*, *B*, *C* . . .		» 40 336 —
	Da riportarsi	L. 57 292 565 —

Riporto L. 57 292 565

2°) Per pensioni liquide:

A) Valore attuale delle rendite assegnate a pensionati .	L. 749 842 —	
B) Valore attuale delle rendite assegnate a vedove . .	» 603 387 —	
C) Valore attuate degli assegni di educazione agli orfani .	» 41 599 —	
		» 1 394 828 —

3°) Per passivo derivante dal Conto Generale (aumentato degli interessi) dovuto a partecipanti usciti prima del 30 Settembre 1919 e che ritirarono già il Conto Speciale . . » 31 533, 99

Totale degli aggravi L. 58 718 926, 99

a cui fa riscontro il valore attuale dei contributi futuri che ammontano:

A) Per i contributi degli impiegati (calcolati al 5 % dello stipendio)	L. 10 419 005 —	
B) Per i contributi della Banca (calcolati al doppio del valore *A*)	» 20 838 010 —	
Totale	L. 31 257 015 —	

importo che deve essere diminuito di una mensilità del premio calcolata pari al 15 % di una mensilità dello «stipendio base» (trattandosi di pagamenti posticipati $\frac{0,15 \times 16\,057\,801}{12}$ » 200 722, 51

Totale degli introiti L. 31 056 292, 49

Il bilancio tecnico esige quindi una copertura di . L. 27 662 634, 50

e ammontando il patrimonio del Fondo di Previdenza al 30 Settembre 1919 a . . . . . » 20 346 322, 26

ne risulta un *deficit* di . . . . . L. 7 316 312, 24

***

Qualora si intenda tener conto di tutti gli anni di servizio per gli Impiegati entrati prima del 1° Gennaio 1905 si avrà:

1°) Un aumento del passivo di . . . . . L. 2 272 154 — (1)

2°) Una diminuzione dell'attivo:

a) per i contributi degli Impiegati di . . » 77 611 —

b) per i contributi della Banca di. . . « 155 222 —

Aumentando poi le rendite dei pensionati di L. 9 095, 01, il *deficit* aumenterà di . . . . » 79 398 —

quello delle vedove di L. 3 742, 26, il *deficit* aumenterà di . . . . . » 47 092 —

gli assegni di educazione agli orfani di L. 350, 47, il *deficit* aumenterà di . . . . . » 2 038 —

Totale L. 2 633 515 —

che aggiunto al già esistente di , ... » 7 316 312, 24

dà un complessivo di . . . L. 9 949 827, 24

***

(In rapporto a tale *deficit* la Banca ha erogato a favore del Fondo di Previdenza L. 6 000 000 sul bilancio 1919 e L 6 000 000 sul bilancio 1920).

(1) L'aumento di L. 2 272 154 determinato nel passivo con l'applicazione della variante, è costituito nel modo seguente:

A) Aumento del valore attuale delle rendite di invalidità e di vecchiaia:	
a) parte costante delle rendite di invalidità . . .	L. 543 964 —
b) parte crescente delle rendite di invalidità (*negativa*) .	95 282 —
c) rendite di vecchiaia	» 1 388 359 —
B) Aumento del valore attuale delle pensioni vedovili:	
a) parte costante	» 428 940 —
b) » crescente (*negativa*)	85 292 —
C) Aumento del valore attuale degli assegni di educazione ad orfani:	
a) parte costante	» 45 299 —
b) » crescente (*negativa*).	» 3 831 —
	L. 2 272 154 —

ALLEGATO B.

PATRIMONIO AL 30 GIUGNO 1921.

Conto Corrente Banca Commerciale Italiana L.		1 026 209	95
Titoli di proprietà :			
Debito Consolidato Italiano:			
5 % Emissione 1918 a L. 86,50 . . . L.	6 098 509, 50		
5 % » 1920 » » 87 — . . . »	2 610 000 —		
Buoni del Tesoro Ordinari:			
6 % scadenti 16 Dicembre 1921 . . . »	7 000 000 —		
6 % » 31 Dicembe 1921 . . . »	7 300 000 —		
6 % » 31 Gennaio 1922 . . . »	3 000 000 —		
6 % » 7 Marzo 1922 . . . »	1 000 000 —		
6 % » 16 Marzo 1922 . . . »	3 000 000 —		
6 % » 18 Marzo 1922 . . . »	1 000 000 —		
Buoni del Tesoro Quinquennali:			
6 % scadenti 1° Aprile 1923 a L. 98,50 »	10 441 000 —		
		41 449 509	50
		42 475 719	45

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1932 = XI

ATTIVITA'

TITOLI DI PROPRIETA'			
Titoli dello Stato, Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	L. 147.968.394,25		
Azioni Quartieri Duomo Soc. Anon. (Palazzo S. Raffaele)	" 4.535.116,50		
		L.	152.503.510,75
STABILI URBANI = Corso B.Aires e via Torino		"	26.963.948,15
GESTORE DELLO STABILE DI VIA TORINO			
Saldo debitore in C/C		"	1.779,90
COMITBANCA MILANO = C/C ordinario		"	10.864.986,85
COMITBANCA MILANO = C/ incassi infruttifero		"	155.076,75
CONTO CORRENTE POSTALE = Saldo debitore		"	2.822,==
DEBITORI DIVERSI			
Depositari a custodia	L. 12,==		
Inquilini ritardatari=saldi debitori	" 43.234,55		
Filiali della Comitbanca	" 28.220,70		
Altri debitori diversi al 31=12=32	" 32.694,75		
		"	104.162,==
RATEI ATTIVI			
Utili sui Titoli estratti e non ancora rimborsati	L. 30.050,==		
Premi da riscuotere su Buoni Tesoro	10.000,==		
Dividendo 1932 sulle Azioni della S.A.Quartieri del Duomo	L. 98.400,==		
Contribuzioni rimaste da esigere pel 1932	" 63.931,==		
Cedole e Ratei di cedole dei ns/ Titoli di proprietà	" 3.469.657,45		
Interessi sui conti di deposito	" 125.569,70		
Spese da stornare	" 878,80		
		"	3.798.486,95
MOBILI, ARREDAMENTI E IMPIANTI nei nostri stabili		"	31.780,==
CONTO SPESE DI RICOSTRUZIONE e SISTEMAZIONE DELLO STABILE DI VIA PETRELLA		"	4.693,10
TOTALE DELLE ATTIVITA'		L.	194.431.246,45

IL CAPO CONTABILE
A. ZANETTI

PASSIVITA'

FONDO OSCILLAZIONE VALORI		L.	12.708.690,45
GESTORE DEGLI STABILI di C.B.Aires Saldo creditore in C/C		"	4.158,75
CREDITORI DIVERSI			
Saldi creditori di ex Partecipanti al Fondo	L. 102.416,==		
Saldi creditori di nostri Pensionati	" 13.466,==		
Altri creditori diversi	" 175,20		
Documenti a custodia presso terzi (contabilizzati per L. 1,= ciascuno)	" 12,==	"	116.069,20
RATEI PASSIVI			
Mensilità di pensioni da rimborsare alla Banca	L. 261.622,65		
Tassa R.M. sulle pensioni a conguaglio tassazione dell'eserciz.1932	" 139.561,40		
Tassa R.M. rimasta a pagare sulle pensioni corrisposte nell'esercizio 1931	" 51.100,50		
Incassi di fitti riferibili all' esercizio 1933	" 3.752,==		
Competenze di spese nella gestione dei fabbricati	" 38.826,60	"	494.863,15
CONTO INCASSI NOSTRE QUITANZE AFFITTI per contabilizzazione del nostro credito infruttifero verso la Comitbanca=Milano		"	155.076,75
TOTALE DELLE PASSIVITA'		L.	13.478.858,30
CONTI SPECIALI	L. 35.872.603,30		
CONTI GENERALI	" 35.370.166,60	L. 71.242.769,90	
CONTO SUPPLEMENTARE		" 68.627.060,25	
CONTO PENSIONI Capitale di copertura per le pensioni ed assegni in corso		" 41.082.558,==	" 180.952.388,15
Pareggio con l' Attivo			L.194.431.246,45

IL DIRETTORE
G. BIEGO

I SINDACI
F. OSMA = A. BELLOMO = E. ITOLLI

T I T O L I D I P R O P R I E T A'

AL 31 DICEMBRE 1932

	CAPITALE NOMINALE	Quotazione di Borsa	VALUTAZIONE DEI TITOLI al prezzo di Borsa del 31=12=32
TITOLI DELLO STATO :			
a) Consolidati			
CONSOLIDATO ITALIANO 5% al portatore	L. 6.050.300	84,25	L. 5.097.377,75
PRESTITO DEL LITTORIO 5% id. Cap.5.667.700 = nominativo Cap.21.979.0	" 27.646.700	84,25	" 23.292.344,75
b) Redimibili			
PRESTITO NAZIONALE 4,50% al portatore	" 5.500.000	94,95 più	" 5.222.250,==
" " 4,50% nominativo	" 4.000.000	94,95 "	" 3.798.000,==
" " 5,==% al portatore	" 7.295.000	97,90 "	" 7.141.805,==
" " 5,==% nominativo	" 17.000.000	97,90 "	" 16.643.000,==
N° 1785 1/5 OBBLIG. DEBITO REDIMIBILE 3% = al portatore	" 892.600	373,25 "	" 666.325,90
N° 21250 OBBLIG. DELLE VENEZIE 3,50% = al portatore	" 2.125.000	86,20 "	" 1.831.750,==
c) Buoni del Tesoro			
BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI 1940 = al portatore	" 3.500.000	101,375 "	" 3.548.125,==
BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI 1941 = al portatore	" 12.000.000	101,325 "	" 12.159.000,==
TITOLI GARANTITI DALLO STATO :			
N° 61.530 OBBLIG.CONSORZIO DI CRED.OPERE PUBBLICHE 5% = al portatore	" 30.765.000	458,50 ")	" 49.334.600,==
N° 46.070 OBBLIG.CONSORZIO DI CRED.OPERE PUBBLICHE 5% = nominative	" 23.035.000	458,50 ")	
CARTELLE FONDIARIE :			
N° 11.885 OBBLIG.IST.DI CRED.PER IMPRESE DI PUBB.UTILITA' 6% = al portatore	" 5.942.500	480,50 "	" 5.710.742,50
N° 13.800 OBBLIG.CREDITO FONDIARIO CASSA RISPARMIO MILANO 6% = al portatore N° 9840 = nominativ.N°2045	" 6.900.000	508,== "	" 7.010.400,==
TITOLI DI STATI ESTERI :			
N° 1.950 OBBLIGAZ. PRESTITO AUSTRIACO 6,50% emiss.it. = al portatore	" 975.000	480,== "	" 936.000,==
≠ N° 1.500 OBBLIGAZ. PRESTITO AUSTRIACO 6,50% emiss.fr. = al portatore	Frs. 750.000 pari a L.570.000	Frs.429,== a 76,15 "	" 490.025,25
∮ **PRESTITI ITALIANI ALL' ESTERO :**			
N° 2.655 OBBLIGAZIONI KINGDOM OF ITALY 7% = al portatore	$. 265.500 pari a L.5.177.250	$. 98,25 a 19,50 "	" 5.086.648,10
A Z I O N I			
N° 150 AZIONI S.A. QUARTIERI DEL DUOMO = al portatore	L. 150.000	non quotate	" 4.535.116,50
N° 2.250 AZIONI S.A. QUARTIERI DEL DUOMO = nominative	" 2.250.000		
VALORE COMPLESSIVO DEI NOSTRI TITOLI AL 31=12=1932 . . .			L. 152.503.510,75

≠ a libera custodia presso Sudameris Parigi
∮ a libera custodia presso Comit New York
Tutti gli altri titoli : a libera custodia presso Comit Milano

R E S O C O N T O

Esercizio

CONTRIBUZIONI STATUTARIE, ENTRATE STRAORDINARIE, RIMBORSI e PENSIONI PAGATE

CONTRIBUZIONI		
Versamenti del Personale	L. 3.514.172,60	
Contribuzioni della Banca	" 6.576.138,60	
	==========	L. 10.090.311,20
ENTRATE STRAORDINARIE		
Elargizioni straordinarie	L. 500,==	
Reintegrazione di Conti individuali precedentemente rimborsati	" 16.095,90	
Incameramento c/ individuali di Partecipanti usciti	" 10.181,10	
	==========	" 26.777,==
TOTALE DELLE ENTRATE		L. 10.117.088,20
PENSIONI CORRISPOSTE		
Pensioni corrisposte e da corrispondere nell' anno 1932 e relativa Ricchezza Mobile	L. 3.306.548,75	
CONTI INDIVIDUALI RIMBORSATI		
Liquidazione di conti individuali di Partecipanti usciti	" 905.853,85	
TOTALE DELLE USCITE	==========	" 4.212.402,60
INTROITI NETTI DELL' ESERCIZIO 1932		L. 5.904.685,60

IL CAPO CONTABILE

A. ZANETTI

F I N A N Z I A R I O

1 9 3 2

RENDITE PATRIMONIALI, PROVENTI DIVERSI, INTERESSI PASSIVI, AMMORTAMENTI e SPESE

RENDITE PATRIMONIALI			
Cedole sui Titoli di proprietà		L. 7.940.126,80	
Reddito netto dei tre fabbricati urbani		" 978.682,05	
Interessi sui Conti di deposito		" 357.012,80	
Utile netto sui titoli		" 331.187,50	
		==========	L. 9.607.009,15
PROVENTI DIVERSI			
Interessi attivi sui Titoli presi a riporto		L. 1.782.777,60	
Profitto derivante dal Conto Rifusione Imposta R.M.		" 25.974,45	
		==========	" 1.808.752,05
TOTALE RENDITE PATRIMONIALI e PROVENTI			L. 11.415.761,20
INTERESSI PASSIVI			
Interessi sui nostri titoli dati a riporto	L.1.559.930,45		
Interessi liquidati su conti in sospeso	2.094,40		
		========== L. 1.562.024,85	
AMMORTAMENTI			
Ammortamento sui fabbricati e mobilio		" 1.030.843,15	
SPESE DIVERSE			
Consulenza tecnica su acquisto stabili		" 520,==	
		==========	" 2.593.388,==
TOTALE INTERESSI PASSIVI, AMMORTAMENTI e SPESE			
REDDITO PATRIMONIALE NETTO . . .			L. 8.822.373,20

RISULTATO ECONOMICO FINALE :

Introiti netti dell'Esercizio 1932 . . .	L. 5.904.685,60
Reddito patrimoniale netto dell'Esercizio 1932	" 8.822.373,20
AUMENTO DEL PATRIMONIO	L. 14.727.058,80

IL DIRETTORE

G. BIEGO

I SINDACI

F. OSMA = A. BELLOMO = E. ITOLLI

PATRIMONIO DEL FONDO AL 31 DICEMBRE 1932 :

CONTO SPECIALE	L. 35.872.603,30	
CONTO GENERALE	" 35.370.166,60	
CONTO SUPPLEMENTARE . . .	" 68.627.060,25	
CONTO PENSIONI	" 41.082.558,==	
	==========	L. 180.952.388,15

PATRIMONIO DEL FONDO AL 31 DICEMBRE 1931 :

CONTO SPECIALE	L. 33.380.813,60	
CONTO GENERALE	" 33.078.282,20	
CONTO SUPPLEMENTARE . . .	" 68.687.523,55	
CONTO PENSIONI	" 31.078.710,==	
	==========	" 166.225.329,35

AUMENTO DEL PATRIMONIO verificatosi nel 1932 . . L. 14.727.058,80

==========